



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Provinciadi Firenze

C O P I A

SETTORE2 - Servizi di Gestione Economica-Finanziaria

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 DEL 22/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015

L'anno duemilaquindici nel giorno ventidue del mese di luglio presso il Palazzo Comunale - Sala Consiliare, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio Comunale in 1a Convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

SATURNINI GIULIO	Presente
SOTTANI PAOLO	Presente
ESPOSITO MARIA GRAZIA	Assente
CAVACIOCCHI CARLA	Assente
BUTINI SONIA	Presente
PRUNETI GIONNI	Presente
ROMITI STEFANO	Presente
LOTTI LORENZO	Presente
D'IGNAZI SAMUELE	Presente
SCARPELLI ILARY	Presente
MANNINI LEONARDO	Assente
NOZZI CARLO	Presente
CELLAI ARMANDO	Presente
FOSSI ROBERTO	Presente
PECORINI GIULIO	Presente
BURGASSI LETIZIA	Presente
NANNELLI GIULIA	Presente

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Scrutatori: Scarpelli Ilary, D' Ignazi Samuele, Pecorini Giulio.

Presiede il Presidente del Consiglio Giulio Saturnini.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune di Greve in Chianti Alessandra Capaccioli incaricata della redazione del verbale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. 201 del 06.12.2011 (Decreto Monti) convertito con modificazioni dalla Legge 214 del 22.12.2011 che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;

Considerato che l'art. 13 ("Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria") del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

Visto il D.Lgs 504/1992 ("Decreto ICI") e gli art. 52 e 59 del D.Lgs 446/97 per le parti espressamente richiamate dal D.L. 201/2011 e le ulteriori compatibili;

Visti in particolare i commi da 6 a 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 con le quali vengono dettate le disposizioni in materia di aliquote e detrazioni IMU e fissati gli spazi di manovra dei Comuni rispetto alle aliquote base.

Visto l'art. 9-bis del Decreto Legge n. 47/2014 – convertito in Legge n. 80/2014 che dispone, solo per le abitazioni possedute dai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E., **non pensionati** nei rispettivi paesi di residenza, di corrispondere l'IMU applicando l'aliquota ordinaria.

Visto il Decreto Legge 24/01/2015 n.4 "Misure urgenti in materia di esenzione IMU" il quale all'art. 1 recita: *"1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola."*

Vista la deliberazione consiliare n. 43 del 29.08.2014 con la quale si approvavano le aliquote con le relative detrazioni per l'importo totale dell'imposta municipale propria da corrispondere per l'annualità 2014;

Visto il Comunicato del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, il quale stabilisce che, per l'anno 2015 è differito al 30/07/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto la proposta all'O.d.G. di modifica del Regolamento IUC approvato con deliberazione CC n. 31 del 24/06/2014 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della

IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Preso atto che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non potrà essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2103, fissata al 10,6 per mille.

Richiamato l'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 come convertito in Legge 211/2014 secondo il quale l'aliquota di base dell'IMU è pari allo 0,76 per cento e i comuni con Deliberazione di Consiglio Comunale adottate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione comunale prevedere in aumento le seguenti aliquote:

a) per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione e concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto, ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, comprese le relative pertinenze.

da 6,60 per mille a **7,6 per mille**

b) per le unità immobiliari a destinazione commerciale iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D01 a D09) possedute da soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica, cedute in locazione con contratto regolarmente registrato o nei quali immobili il possessore o l'usufruttuario non svolge direttamente l'attività lavorativa.

da 10,00 per mille a **10,6 per mille**

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale nell'ambito della valorizzazione dell'offerta culturale presente nel territorio, e specificamente nel settore cinematografico e teatrale sostenere cinema e teatri con misure fiscali che possano contribuire al mantenimento delle realtà esistenti nell'attuale momento di crisi economica e generale;

Ritenuto di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, la conferma per il 2015 delle aliquote e detrazioni IMU già vigenti per l'anno 2014, aggiungendo alle stesse la seguente fattispecie:

a) sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta:

**aliquota 7,6 per mille**

Di dare atto che, per effetto dell'art. 9-bis del Decreto Legge n. 47/2014 – convertito in Legge n. 80/2014, per le abitazioni possedute dai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E., **non pensionati** nei rispettivi paesi di residenza, è dovuta l'IMU applicando l'aliquota ordinaria.

Dato atto che per effetto dell'art. 1 del Decreto Legge 24/01/2015 n.4 "Misure urgenti in materia di esenzione IMU" nel Comune di Greve in Chianti l'IMU, a decorrere dall'anno 2015, è esente: a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori

*diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.”*

Considerato che, per l'anno 2015, l'approvazione della presente deliberazione comporta modifica degli stanziamenti di entrata relativi all'imposta municipale propria (IMU) ;

Ritenuto che questo comune intende approvare le aliquote anno 2015;

Ritenuto, in conseguenza, di stabilire per l'anno 2015 le seguenti aliquote:

**3,5 per mille** per l'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A01, A08 e A09, comprese le relative pertinenze.

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il comodatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02, C06 e C07 a pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

**7,6 per mille** per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione e concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto, ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, comprese le relative pertinenze.

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il comodatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02, C06 e C07 a pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

**7,6 per mille** per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta da soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto che risulta cittadino italiano residente all'estero e iscritto nell'anagrafe A.I.R.E. del comune, **non pensionati** nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non sia locata o concessa in comodato, comprese le relative pertinenze.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02, C06 e C07 a pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

**7,6 per mille** per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione regolarmente assegnata dagli Istituti Autonomi della Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977 n.616, comprese le relative pertinenze. A tale abitazione si applicano le detrazioni previste dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011.

**9,00 per mille** per l'unica unità immobiliare a destinazione abitativa possedute dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica e ceduta in locazione con contratto regolarmente registrato ad altra persona fisica che la utilizza come abitazione principale, comprese le relative pertinenze.

**9,00 per mille** per le unità immobiliari a destinazione commerciale iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale “D” (da D01 a D09 escluso D/3) **possedute dal soggetto passivo** a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica nei quali immobili **svolge direttamente l'attività lavorativa** precisando che:

- a) **l'aliquota pari al 7,60 per mille** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della legge 228 del 24.12.2012;
- b) **l'aliquota pari al 1,40 per mille** da versare al comune di Greve in Chianti;

**7,60 per mille** per le unità immobiliari destinate alle sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;

- a) **l'aliquota pari al 7,60 per mille** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della legge 228 del 24.12.2012;

**10,60 per mille** per le unità immobiliari a destinazione commerciale iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D01 a D09) **possedute da soggetto passivo** a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica, **cedute in locazione con contratto regolarmente registrato o nei quali immobili il possessore o l'usufruttuario non svolge direttamente l'attività lavorativa** precisando che:

- a) **l'aliquota pari al 7,60 per mille** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della legge 228 del 24.12.2012;
- b) **l'aliquota pari al 3,00 per mille** da versare al comune di Greve in Chianti.

**10,00 per mille** per le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale del gruppo "B" (da B01 a B08) e nelle categorie C02, C06 e C07 qualora, queste ultime, **non siano considerate pertinenza di prima abitazione.**

**9,50 per mille** per le **aree edificabili** come definite dall'art. 2, comma 1, lettera "b" del D.Lgs 504/1992.

**10,6 per mille** per le unità immobiliari che risultano **a disposizione o sfitte** sia a destinazione abitativa e quindi iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "A" (da A01 a A09), che commerciale e quindi iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03.

**10,6 per mille** per le unità immobiliari **a destinazione produttiva** che risultano a disposizione o **sfitte** ed iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D01 a D09) precisando che:

- a) **l'aliquota pari al 7,60 per mille** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della legge 228 del 24.12.2012;
- b) **l'aliquota pari al 3,00 per mille** da versare al comune di Greve in Chianti

**10,6 per mille** per le unità immobiliari che risultano iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale **A10.**

**10,6 per mille** come aliquota base stabilita ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011.

**7,6 per mille** come aliquota base per i terreni agricoli;

Avvertito che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare nella categoria A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visti i commi 156 e 169 dell' art. 1 della Legge 296/2006;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, resi dal Responsabile del Settore 2.

Visto il parere del Revisore dei Conti espresso contestualmente al parere sul bilancio di preventivo 2014 favorevole alla proposta sotto il profilo della sostenibilità finanziaria;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare in data 16/07/2015;

Con 14 Consiglieri presenti, 10 voti favorevoli, 4 voti contrari (Pecorini, Burgassi, Butini, Nannelli), nessun astenuto;

A maggioranza

#### DELIBERA

- 1) di determinare per l'esercizio 2015 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria in questo Comune nel modo seguente:

**3,5 per mille** per l'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A01, A08 e A09, comprese le relative pertinenze.

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il comodatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02, C06 e C07 a pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

**7,60 per mille** per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione e concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto, ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, comprese le relative pertinenze.

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il comodatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02, C06 e C07 a pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

**7,6 per mille** per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta da soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto che risulta cittadino italiano residente all'estero e iscritto nell'anagrafe A.I.R.E. del comune, **non pensionati** nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non sia locata o concessa in comodato, comprese le relative pertinenze.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02, C06 e C07 a pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

**7,6 per mille** per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione regolarmente assegnata dagli Istituti Autonomi della Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977 n.616, comprese le relative pertinenze. A tale abitazione si applicano le detrazioni previste dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011.

**9,00 per mille** per l'unica unità immobiliare a destinazione abitativa possedute dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica e ceduta in locazione con contratto regolarmente registrato ad altra persona fisica che la utilizza come abitazione principale, comprese le relative pertinenze.

**9,00 per mille** per le unità immobiliari a destinazione commerciale iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D01 a D09 escluso D/3) **possedute dal soggetto passivo** a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica nei quali immobili **svolge direttamente l'attività lavorativa** precisando che:

- c) **l'aliquota pari al 7,60 per mille** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della legge 228 del 24.12.2012;
- d) **l'aliquota pari al 1,40 per mille** da versare al comune di Greve in Chianti;

**7,60 per mille** per le unità immobiliari destinate alle sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;

- b) **l'aliquota pari al 7,60 per mille** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della legge 228 del 24.12.2012;

**10,60 per mille** per le unità immobiliari a destinazione commerciale iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D01 a D09) **possedute da soggetto passivo** a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica, **cedute in locazione con contratto regolarmente registrato o nei quali immobili il possessore o l'usufruttuario non svolge direttamente l'attività lavorativa** precisando che:

- c) **l'aliquota pari al 7,60 per mille** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della legge 228 del 24.12.2012;
- d) **l'aliquota pari al 3,00 per mille** da versare al comune di Greve in Chianti.

**10,00 per mille** per le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale del gruppo "B" (da B01 a B08) e nelle categorie C02, C06 e C07 qualora, queste ultime, **non siano considerate pertinenza di prima abitazione.**

**9,50 per mille** per le **aree edificabili** come definite dall'art. 2, comma 1, lettera "b" del D.Lgs 504/1992.

**10,6 per mille** per le unità immobiliari che risultano **a disposizione o sfitte** sia a destinazione abitativa e quindi iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale “A” (da A01 a A09), che commerciale e quindi iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03.

**10,6 per mille** per le unità immobiliari **a destinazione produttiva** che risultano a disposizione o **sfitte** ed iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale “D” (da D01 a D09) precisando che:

- c) **l'aliquota pari al 7,60 per mille dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera “f” della legge 228 del 24.12.2012;**
- d) **l'aliquota pari al 3,00 per mille da versare al comune di Greve in Chianti**

**10,6 per mille** per le unità immobiliari che risultano iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale **A10**.

**10,6 per mille** come aliquota base stabilita ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011.

**7,6 per mille** come aliquota base per i terreni agricoli;

Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con 14 Consiglieri presenti, 10 voti favorevoli, 4 voti contrari (Pecorini, Burgassi, Butini, Nannelli), nessun astenuto;

A maggioranza

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.





COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Provinciadi Firenze

SETTORE2 - Servizi di Gestione Economica-Finanziaria

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Lì, 22.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Maria Grazia FIERA

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lì, 22.07.2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Maria Grazia FIERA



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Provinciadi Firenze

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Giulio Saturnini

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Alessandra Capaccioli

---

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Greve in Chianti, 24/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

[ ] è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3):

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Greve in Chianti, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Timbro e firma